



Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Istituto Professionale Statale per i Servizi Enogastronomici ed Ospitalità Alberghiera  
I.P.S.S.E.O.A.

## **“Raffaele Viviani”**

Sito internet: <http://www.alberghieroviviani.gov.it>  
Cod. Fiscale 90039480638 -Cod. mecc. NARH09000Q -C/C postale 22564801  
PEC: [narh09000q@pec.istruzione.it](mailto:narh09000q@pec.istruzione.it); E-mail: [narh09000q@istruzione.it](mailto:narh09000q@istruzione.it)  
Sede Centrale: Via Annunziatella, 23 -80053 Castellammare di Stabia (Napoli)  
Tel. 081 8714116- 081 8713843-Fax 0810112257  
Sede Coordinata: Agerola, via Vertina, tel./fax 081 8731490  
Succursale: Rovigliano, tel./fax 081 8700890

Prot. n. 3824/A33

### **CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.Lgs 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

Codice CIG ZA519F74B3  
Codice Univoco UF54IX

L’I.P.S.S.E.O.A. “R. VIVIANI” con sede legale in Via Annunziatella n.23 - Castellammare di Stabia (NA) - CAP 80053 - C.F. 90039480638, rappresentato legalmente dalla prof.ssa Giuseppina Principe, Dirigente Scolastico pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso l’Istituto

E

la dr.ssa ROSSELLA PANARIELLO, nata a TORRE DEL GRECO (NA) il 09/07/1978, ed ivi residente alla Via Nazionale n. 603, C.F. PNRRSL78L49L259E, P.I. 05670401214, SPECIALISTA IN Medicina del Lavoro,

#### **PREMESSO**

- a) che la Scuola, ai sensi della normativa vigente (D.lgs.81/08) ha l’obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente;
- b) che la normativa prevede la necessità di avvalersi di un medico definito “competente”, in virtù del possesso dei titoli indicati dagli art. 2 e 38 del D.Lgs.81/08;
- c) che la dr.ssa ROSSELLA PANARIELLO è in possesso dei necessari requisiti;

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA**

ART. 1 - Il contratto ha la durata di un anno dalla data di sottoscrizione del presente atto e regola l’affidamento dell’incarico di “MEDICO COMPETENTE.” ai sensi del D.Lgs 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

ART. 2 - Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questo Istituto, dovrà svolgere i seguenti compiti:

- **collaborare** con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza Sanitaria; dovrà collaborare alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori; dovrà collaborare all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di

competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Dovrà collaborare inoltre, all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

- **programmare** ed effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'articolo 41 del D.lgs. 81/2008;
- **effettuare** gli accertamenti sanitari ed esprimere giudizi di idoneità alle mansioni specifiche del personale, con particolare riferimento al personale ATA;
- **effettuare** periodica informativa a tutto il personale in merito a comportamenti di prevenzione del rischio;
- **informare** per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi;
- **compilare** al termine della prima visita il libretto sanitario e il giudizio di idoneità alle mansioni;
- **istituire**, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che verrà custodita nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 presso l'Istituto con garanzia del segreto professionale e nel Rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008;
- **consegnare**, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso all'Istituzione scolastica, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003, e con salvaguardia del segreto professionale;
- **redigere** l'attestato per l'esercizio della flessibilità del congedo per maternità;
- **fornire** informazioni ai lavoratori e su richiesta al RLS., sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti;
- **informare** ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
- **partecipare** alle riunioni di cui all'art. 35 del D.lgs. 81/2008 e comunicare al RLS i risultati, anonimi e collettivi, degli accertamenti clinici e strumentali effettuati;
- **comunicare** per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.lgs. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- **visitare** gli ambienti di lavoro, unitamente al Dirigente Scolastico, al RSPP e al RLS almeno una volta l'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi.

ART. 3 - La scuola per quanto di sua competenza, provvederà:

- **ad informare** il medico competente relativamente all'organizzazione dell'Istituto, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08, ed i suoi periodici aggiornamenti,
- **a fornire** al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo con sollecitudine,
- **a fornire** al medico competente i dati previsti dall'art.18, comma 2 del D.Lgs 81/08 (infortuni, malattie professionali,etc.)
- **ad istituire ed aggiornare**, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici,
- **a seguire** le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabilite, per quanto di sua competenza,

- **ad assistere**, direttamente e o tramite il RSPP i rischi delle varie unità lavorative, il medico competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro,
- **a custodire**, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio,
- **ad organizzare** la riunione periodica di sicurezza preavvisando il medico competente con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo,
- **a fornire** con tempestività al medico competente i risultati del controllo dell'esposizione ambientale dei lavoratori,
- **ad informare** il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici,
- **ad informare** il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza, ed a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato.

ART. 4 - L'incarico non costituisce rapporto di impiego. L'entità del compenso è di 2.000 euro, comprensiva di IVA e tutti gli oneri previdenziali ed assicurativi. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al termine dell'incarico, comprensivo di tutti gli oneri di legge, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità della propria posizione in riferimento agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

ART. 5 - Qualora il medico competente si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, l'istituzione scolastica avrà la facoltà di risolvere anticipatamente l'incarico con effetto immediato. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di Torre Annunziata (NA).

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt 2222 e seguenti del Codice Civile e alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.

ART. 6 – Ai fini del D. L.vo del 30/06/2003 n°196, con la presente, le parti dichiarano che i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

La dr.ssa ROSSELLA PANARIELLO s'impegna a considerare strettamente riservati tutti i dati e le informazioni di cui verrà in possesso nello svolgimento dell'attività di Medico Competente. Non è consentito il loro uso per scopi diversi da quelli di cui al presente contratto.

L'I.P.S.S.E.O.A. "R. VIVIANI" utilizzerà i dati forniti esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso e per ogni altro atto conseguente.

L'interessato potrà accedere ai dati personali chiedendone la correzione, l'integrazione, e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.


La dr.ssa ROSSELLA PANARIELLO dichiara, inoltre, di aver ricevuto l'informativa ai sensi e per effetto dell'art. 13 del predetto decreto.

Letto, approvato e sottoscritto

Castellammare di Stabia, 20 maggio 2016.

Il Contrattista

dr.ssa Rossella Panariello




Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Giuseppina Principe

